

COMUNE DI ACRÌ

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9.10.2002
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31.10.2002
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Acri dal 22.10.2002 al 21.11.2002

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni unitamente al presente statuto con le sue norme integrative. Il Comune ha autonomia statutaria, finanziaria, normativa amministrativa e organizzativa; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi di cui al Titolo III dello statuto, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo stesso e dai Regolamenti.
3. Il Comune promuove iniziative per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne, per gli uomini e per i disabili, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione nella vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone

1. Il territorio del Comune ha una superficie di 19.850 ettari ed è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 165, compresi nei fogli 229 e 230 della carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, confinanti a nord con i Comuni di San Demetrio Corone, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, Corigliano Calabro; ad est con i Comuni di Corigliano Calabro e Longobucco; a sud con i Comuni di Celico, Rose e Luzzi; ad ovest con i Comuni di Bisignano e Santa Sofia d'Epiro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge regionale, a condizione che la
2
popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono, salvo esigenze particolari, la Giunta, il Consiglio e le Commissioni.
4. Con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere stabilite altre sedi per la riunione degli Organi.
5. Nelle frazioni di San Giacomo d'Acri e Serricella sono ubicati uffici decentrati di stato civile ed anagrafe per rispondere adeguatamente alle esigenze delle popolazioni che gravitano su di esse. Potranno essere previsti altri uffici decentrati.
6. Il Comune ha come suo segno distintivo lo Stemma ed il Gonfalone. Lo Stemma è costituito da tre monti sormontati da tre stelle d'argento poste in fascia su sfondo azzurro con ai piedi dei monti la scritta V. A. (Universitas Acrae). L'insieme è racchiuso da due ramoscelli di quercia e di alloro legati da nastro colore marrone scuro con alla base la scritta "Montes Fertiles", il tutto sovrastato da corona turrata. Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore rosso, bordato di oro, su cui è riprodotto lo stemma con la scritta "CITTA' DI ACRI". Il retro del drappo è di colore bleu.
7. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. Il Comune assume, pertanto, la denominazione di "Città denuclearizzata".

Art. 3 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti, delle ordinanze e di tutti gli atti che vanno portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. L'affissione avviene a cura del Segretario comunale che si avvale di un messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Un elenco degli atti in pubblicazione all'albo viene affisso anche negli Uffici decentrati.

3

Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di legalità, libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione o condizioni personali e sociali e di opinioni politiche; riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito presso il Comune l'albo delle associazioni.
5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni e confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
6. Il Comune pone a fondamento della propria azione il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, secondo canoni di legalità.

Art. 5 – Commissione pari opportunità

1. E' istituita la Commissione pari opportunità composta da tre consiglieri di maggioranza e due consiglieri di minoranza, i quali eleggono al loro interno un Presidente.
2. La commissione ha il compito di : a)- proporre all'Amministrazione di promuovere, con gli strumenti previsti dal contratto, indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure adatte a creare condizioni di pari opportunità fra i lavoratori; b)- esprimere pareri e formulare proposte per favorire l'effettiva

parificazione fra uomo e donna con particolare riferimento all'accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale e loro

4

modalità di svolgimento, alla flessibilità degli orari di

lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, al

perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni

funzionali di cui si dovrà tenere conto nell'attribuzione

di incarichi o funzioni più qualificanti; c)- proporre iniziative volte all'attuazione delle normative CEE per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

3. La commissione si riunisce, di norma, almeno un volta al mese; si riunisce, inoltre ogni volta che se ne riscontri la necessità. La convocazione è effettuata per iscritto dal Presidente, almeno 8 giorni prima, con la specifica dell'ordine del giorno. Eventuale convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. La commissione adotta le decisioni a maggioranza previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della tutela della salute e dell'igiene ambientale e del lavoro, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:

5

- g) servizi nel settore sociale, nella scuola, sanità, formazione professionale e negli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti la cura degli interessi della comunità ed il suo sviluppo economico e civile; i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso richiesti od attribuiti.

Art. 7 - Funzioni delegate

1. Il Comune oltre che titolare di funzioni proprie, può essere destinatario di funzioni delegate, statali o regionali, secondo il principio della sussidiarietà.

Art. 8 - I compiti del Comune per i servizi di competenza

statale

1. Il Comune gestisce il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana ed altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e delle risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 10 - Potestà Regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio e dalla Giunta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità del presente statuto.
6
2. Tutti i regolamenti comunali, salvo diversa decorrenza indicata nell'atto di adozione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo pretorio.
3. Copia dei regolamenti è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

TITOLO II - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, esercitando la titolarità delle proprie funzioni, e di quelle conferite con legge statale o regionale, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune favorisce iniziative atte ad organizzare spazi di democrazia diretta mediante l'istituzione di consulte e di altri organismi e strumenti di partecipazione che favoriscono la crescita civile e democratica delle popolazioni del territorio; promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Consulte e degli altri organismi previsti al comma 2[^], *sono* disciplinate da apposito regolamento.
4. Il Comune favorisce tutte le iniziative per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici, ambientali e quelli per la promozione turistica del territorio, anche in collaborazione con la Pro-Loco e con le altre associazioni operanti nel territorio.
5. Il Comune promuove e sostiene anche adeguate politiche di intervento e di tutela nei settori agro-silvopastorale, ittico, faunistico e venatorio, con particolare attenzione alle specie protette o in via di estinzione.

Art. 12 – Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

7

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 13 - La promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle associazioni

1. La promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle libere forme associative avvengono mediante concessione di contributi finalizzati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio comunale, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previa apposite convenzioni o con altri tipi di intervento, volti a favorire lo sviluppo socio-economico,

politico, culturale e sportivo della comunità. 2. Il Comune riconosce la funzione particolare dell'associazionismo sportivo e si impegna a sostenere e promuovere le azioni finalizzate alla crescita della pratica sportiva e alla tutela sanitaria dei praticanti. 3. La Giunta Municipale, sentita la competente Commissione Consiliare in ordine ai requisiti richiesti dal regolamento, esamina le domande e provvede con apposito atto deliberativo da notificarsi nelle forme e termini disciplinati dal regolamento medesimo.

4. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

Art. 14 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini in tutte le forme singole o associate. 2. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione sottopone loro, da formulare entro i termini stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 15 - Volontariato

1. Il Comune riconosce e valorizza le attività di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale per:

8

a) prevenire e rimuovere situazioni di bisogno; b) migliorare la qualità della vita e delle relazioni umane; c) concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti in favore di persone bisognose con particolare riguardo agli anziani, ai minori, ai portatori di handicaps ed ai tossicodipendenti, privi di sussistenza ed aiuti.

2. I campi di applicazione delle organizzazioni del volontariato riguardano in via non esclusiva i servizi socio-assistenziali e sanitari, iniziative per il diritto allo studio, la protezione civile ed interventi in casi di pubbliche calamità.

3. Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni, iniziative e servizi rivolti a terzi da organizzazioni regolarmente costituite operanti con l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione. 4. Il Comune può istituire corsi di formazione del volontariato.

Art. 16 - I comitati di frazione e di quartiere

1. Il Comune, ai fini del decentramento, istituisce i comitati di frazione e di quartiere quali organismi di partecipazione, consultazione e di gestione di una serie di materie determinate dal regolamento.

2. Il Regolamento prevede, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

3. Il comitato di frazione o di quartiere rappresenta l'esigenza della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune.

Art. 17 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati dell'avvio del procedimento, notificando ad essi le adottande decisioni.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

9

4. Il Comune dà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione. 5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 18 - L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini - sia singoli che associati- hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Presso il Comune, per le relazioni con il pubblico, è istituito lo "sportello del cittadino" , onde ricevere le istanze e le segnalazione dei cittadini, e per assicurare, altresì, agli stessi, la conoscenza di normative, servizi e strutture, garantendo la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Le istanze, petizioni e proposte saranno esaminate entro 15 (quindici) giorni dai competenti organi comunali; alle stesse è data risposta scritta entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Art. 19 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse, provviste di firma autenticata del presentatore, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum vertente su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune. 3. Le istanze, le proposte e le petizioni possono comportare l'adozione di provvedimenti da parte degli organi comunali competenti.

Art. 20 Conciliazione ed arbitrato

1. Il Consiglio Comunale può istituire per componenti bonari una commissione di conciliazione ed arbitrato, affinché' qualsiasi forma di contenzioso tra pubblica amministrazione e cittadino possa avere una obiettiva valutazione ed una semplice formulazione della risposta finale in tempi brevi.

2. La composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento della commissione saranno previsti nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21 - Referendum

1. Su richiesta di un decimo degli elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, o dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati, il Comune indice Referendum consultivi o propositivi di atti amministrativi di interesse locale generale, con esclusione di quelli relativi alle seguenti materie:

- revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali;
- tributi, bilancio e mutui;
- strumenti urbanistici;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- designazioni e nomine;
- materie oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- diritti delle minoranze.

2. I quesiti referendari debbono essere presentati secondo la normativa di legge e in maniera chiara ed univoca.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, né durante gli ultimi sei mesi del mandato consiliare. Il referendum viene svolto solo una volta l'anno e nella stessa consultazione referendaria possono essere sottoposti a giudizio più quesiti.

4. Le richieste referendarie vanno presentate al Sindaco che le demanda al Segretario generale, il quale previa verifica della regolarità dell'autentica delle firme raccolte, le sottopone all'esame di ammissibilità del comitato costituito dal Segretario Generale dell'Ente, da

un docente di diritto pubblico designato dal Senato accademico della Università della Calabria o di altra Università e dal Presidente del Tribunale Ordinario; l'esame medesimo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

5. Entro i successivi 30 (trenta) giorni saranno discusse dalla Giunta Municipale ed inserite all'ordine del giorno

del Consiglio Comunale che ne dispone l'indizione. 6. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 60 (sessanta) giorni dall'esecutività della delibera consiliare.

7. Le pronunce referendarie, sono valide a condizione che

vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto-

11

residenti ed abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.

8. Il Consiglio Comunale prende atto dei referendum nei successivi 30 (trenta) giorni dalle votazioni.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione deve far fronte con entrate proprie, anche fiscali.

10. Un apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le procedure di votazione.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art. 22 - Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico comunale quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune.

2. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.

3. Nei casi in cui viene iniziato un procedimento penale, civile o amministrativo, le funzioni del Difensore Civico sono inibite nelle materie oggetto del procedimento.

Art. 23 - Elezione e durata del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati; se tale quorum non si realizza, nelle successive sedute è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano la necessaria competenza ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo, abbiano maturato al momento della elezione i trentacinque anni di età e non superato i sessantacinque e diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. 3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni dalla data della elezione e non è rieleggibile; allo stesso viene riconosciuta una indennità di carica pari a 1/5 di quella spettante al Sindaco, da prevedere in apposito capitolo di

bilancio.

Art. 24 - Incompatibilità e revoca

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

12

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento Italiano ed Europeo; i consiglieri regionali, provinciali, comunali e degli Enti

sovracomunali; c) i membri di Organi di Controllo degli atti;

d) gli amministratori di Enti o di Aziende dipendenti dal

Comune o alle quali il Comune partecipa; e) gli amministratori di Enti sovracomunali; f) i candidati alle elezioni amministrative negli ultimi 5 (cinque) anni e i consiglieri comunali e gli assessori cittadini negli ultimi 10 (dieci) anni;

g) i dirigenti nazionali, regionali, provinciali e locali

di partiti, associazioni politiche e sindacali. 2. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico,

per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, dal Consiglio Comunale con gli stessi quorum previsti per la nomina.

4. Nell'eventualità che il Difensore Civico intendesse presentare la propria candidatura in una qualsiasi competizione elettorale, dovrà rassegnare le dimissioni dalla carica almeno sei mesi prima della competizione medesima e in caso di elezioni anticipate, entro la data di emissione del decreto di convocazione dei comizi. In tali casi le dimissioni sono immediatamente operative, irrevocabili e non vi è obbligo di presa d'atto. Il Consiglio Comunale procede ad altra nomina entro il termine di cui al terzo comma del successivo articolo 24.

Art. 25 - Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

2. Il Difensore Civico per l'adempimento dei suoi

compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

3. Il Difensore Civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.

4. Il difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto alla parola né al voto ancorché consultivo. Può
13

inoltre partecipare, su invito del Sindaco, alle riunioni della Giunta. Esprime la propria opinione solo se richiesta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.

5. E' fatto assoluto divieto ai consiglieri comunali e ai componenti dell'esecutivo di rivolgere sollecitazioni al Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalle norme vigenti.

Art. 26 - Uffici e mezzi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico opera presso un ufficio attrezzato messo a disposizione dal Comune e si avvale all'occorrenza della collaborazione di funzionari, impiegati e personale ausiliario proveniente dai ruoli comunali o da Enti dipendenti.

Art. 27 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata anche da eventuali proposte di innovazioni amministrative.

2. Il Difensore Civico di propria iniziativa può inviare

in ogni momento relazioni al Consiglio comunale su specifiche questioni che necessitino di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle Commissioni.

3. Qualora il Difensore Civico rassegni dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale ne prende atto e ne elegge un altro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione. Presa d'atto e nomina possono avvenire nella stessa seduta. Sino a tale elezione il Difensore Civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio".

Art. 28- La conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente, entro il primo semestre, una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territorialmente riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata dal Sindaco o da un suo delegato che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed

14
efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il Difensore Civico ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione su eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi e, se del caso, proponendo provvedimenti migliorativi. 4. Le associazioni dell'utenza, i responsabili dei servizi comunali e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale, che può assumere eventuali iniziative in materia di sua competenza.

6. Apposito capitolo di bilancio prevede la spesa per la conferenza dei servizi.

CAPO IV - FORME DI ACCESSO - PUBBLICITA' - AZIONE POPOLARE

Art. 29 - Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantita ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni

giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale che disciplina organicamente la materia.

Art. 30 - Pubblicità degli atti

1. Per garantire la trasparenza e la conoscenza della propria azione, il Comune rende pubblici con apposito periodico dell'Amministrazione Comunale e con altri idonei strumenti di informazione: a) un estratto del bilancio di previsione e del conto consuntivo, con relativi allegati; b) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per i contratti in generale, nonché, per l'affidamento degli incarichi professionali; c) i bandi di concorso; d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche, i fornitori di beni e servizi, e i professionisti incaricati; e) gli estremi delle deliberazioni adottate dal Consiglio

Comunale, dalla Giunta e dalle Commissioni e le
15

determinazioni di particolare importanza adottate dai dirigenti e dai responsabili dei servizi;

2. Il periodico denominato "Bollettino Ufficiale della Città di Acri" deve avere una tiratura adeguata ed è distribuito a tutti gli uffici comunali nonché inviato ai partiti politici, alle associazioni sindacali, professionali e di categoria ed agli organi di stampa locali, e a chiunque ne faccia richiesta. Il Bollettino è consultabile da chiunque ne faccia richiesta nella biblioteca comunale.

Art. 31 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi di spettanza del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso.

TITOLO III - GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I - GLI ORGANI

Art. 32 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, e, nelle materia di sua competenza, anche di programmazione
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità Sanitaria.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
5. Per amministratori si intendono il Sindaco, i Consiglieri comunali, i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio ed i componenti degli organi di decentramento.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 33 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica nonché' i casi di ineleggibilità o di incompatibilità sono disciplinati dalla legge.

16

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella prima seduta del consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve essere esaminata la condizione degli eletti e dichiarare l'eventuale incompatibilità o ineleggibilità di essi. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea. La seduta prosegue sotto la presidenza del neoeletto presidente per:
 - a) il giuramento del Sindaco;
 - b) la comunicazione dei componenti della giunta comunale;
 - c) la elezione dei componenti della commissione elettorale

comunale.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma decimo dello stesso art. 73.

4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni in caso di pluralità di consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

17

7. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal vice- presidente e in mancanza dal consigliere anziano.

8. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 34 - Disposizioni di funzionamento del Consiglio

Comunale e di rinvio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, adottato a maggioranza assoluta, che regola in particolare le competenze e le funzioni dell'ufficio di presidenza, le sessioni, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
 2. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
 3. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
 4. Il regolamento fissa le modalità con le quali sono forniti al Consiglio servizi, attrezzature e risorse e disciplina la gestione di queste ultime per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari formalmente costituiti. E' costituita apposita struttura operativa con assegnazione di personale idoneo per lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Presidente del consiglio, dei gruppi consiliari e per gli altri adempimenti necessari per il funzionamento del consiglio. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse.
 5. Il Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute allorché' i lavori del Consiglio sono programmati per più giorni; predispone l'ordine del giorno sentiti, di norma, la commissione dei capigruppo ed il Sindaco, secondo le modalità fissate dal regolamento.
 6. L'avviso di convocazione è spedito o **notificato tramite il messo comunale** ai singoli consiglieri nei termini e modalità previste nel regolamento, che individua, altresì, il quorum strutturale ed il quorum funzionale, nonché' il divieto di mandato imperativo e la costituzione ed il funzionamento della commissione dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
- 18
7. Le sedute consiliari e delle commissioni sono pubbliche fatte salve le eccezioni previste dal regolamento.
 8. Il regolamento disciplina i casi di astensione obbligatoria nonché' le modalità di votazione. 9. La partecipazione dei consiglieri alle sedute consiliari é obbligatoria ed i

casi di decadenza per assenza sono disciplinati dal successivo art. 43 e dal regolamento.

10. I verbali del Consiglio Comunale sono redatti dal Segretario Comunale che è coadiuvato da un dipendente comunale. Gli stessi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. L'elenco di tutti i verbali e delle deliberazioni del consiglio sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Comune nei termini stabiliti dal

regolamento. Il consiglio dispone la divulgazione dei provvedimenti che intende pubblicare integralmente o in estratto sul BUC.

11. Il vice sindaco e gli assessori partecipano alle riunioni del consiglio con facoltà di intervento nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento Comunale, ma senza diritto di voto.

12. Il presidente del consiglio assicura, con le modalità e i termini previsti dal regolamento e avvalendosi della struttura di cui al precedente comma 1-quater, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

13. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.35 – Pubblicazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni consiliari vanno affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo le eccezioni di legge.
2. Le stesse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.

Art. 36 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

19

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di

- appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio verifica l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 37 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 38 - La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio della Giunta, possono essere rimossi per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni o sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui

al comma

20

precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

Art. 39 - La responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni per i servizi sociali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione di beni del Comune, nonché' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di legge. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali, e delle istituzioni nonché' dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 40 - I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché' dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e, a richiesta, rilascio di copie di atti, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri ed in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inottemperanza provvede il Prefetto ai sensi di legge.

5. Ogni consigliere con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale o con altro apposito regolamento, nel rapporto-limite di un terzo della
21
indennità di funzione del sindaco, ha diritto di chiedere
la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità mensile di funzione, a condizione che tale indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari.
6. Ai consiglieri possono essere affidati dal consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche nei limiti e secondo le modalità previste dalla deliberazione di incarico.

Art. 41 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri anche se provenienti da liste diverse, determinando così gruppo misto.
3. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
4. È istituita la conferenza dei capigruppo come organo consultivo del Presidente del Consiglio.
5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo, sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale che disciplina, altresì, l'accesso dei gruppi consiliari ai mezzi di comunicazione di massa e le modalità di risposta del Sindaco ai quesiti sollevati dai consiglieri.
6. Il Consiglio comunale può adottare un "Codice di comportamento" degli eletti sull'esempio di quello approvato dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa.

Art. 42 - Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del T.U. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali

per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge e dal presente statuto.

22

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza

consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di controllo.

Art. 43 – Decadenza dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono per quattro sedute consecutive senza giustificazione sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi

dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato ha diritto di prendere parte alla discussione ed alla votazione della proposta di decadenza. La deliberazione che dichiara la decadenza, divenuta esecutiva, è notificata al consigliere decaduto.

Art. 44 - Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Sono costituite commissioni permanenti di norma pari al numero degli assessorati.

23

2. Possono essere istituite commissioni per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune ed eventuali altre in caso di

opportunità.

3. Il regolamento determina i poteri delle commissioni ed il funzionamento e ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. L'Assessore, che può partecipare alla riunione della commissione, deve intervenire ogni qualvolta è richiesta la sua presenza.
5. E' facoltà della commissione eleggere a maggioranza un suo componente chiamato ad assumerne la presidenza.
6. La presidenza delle commissioni di garanzia e controllo è attribuita alla minoranza.

CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 45 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni fissate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Art. 46 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Possono essere nominati assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ancorché non facenti parte del consiglio.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile successiva alla revoca.
4. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati o cessati per altra causa, provvede il Sindaco.

Art. 47 - La composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da massimo sette assessori.

Art. 48 - Incompatibilità tra Consigliere comunale ed assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto

24

dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3^o grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Non possono, altresì, contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi ed affini di primo grado.

Art. 49 - Le competenze ed il funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Le sedute della giunta sono valide con l'intervento della metà dei componenti assegnati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta. Le sedute di giunta non sono pubbliche. E' consentito, quando necessario, l'intervento di funzionari o terzi, solo per fornire delucidazioni su determinate materie.

5. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione degli atti nonché la loro affissione all'albo pretorio per quindici giorni, fatte salve le eccezioni di legge. 6. Le deliberazioni immediatamente eseguibili vanno adottate con voto espresso dalla maggioranza dei componenti la Giunta.

7. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni d'urgenza nel caso previsto dall'art. 42, 3^o comma, del presente Statuto.

25

Art. 50 - Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune e può proporre azioni o resistere in caso di urgenza senza previa deliberazione della Giunta Comunale, che sarà comunque adottata successivamente per la regolarizzazione contabile.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca del rappresentante del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Sindaco può nominare, altresì, a tempo determinato, il direttore generale e i responsabili di settore, con incarichi anche a contratto, attribuisce e definisce gli incarichi di vertice e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dell'art. 110 del T.U. 267/2000 nonché dello Statuto e dei Regolamenti comunali.
8. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio comunale giuramento con la seguente formula: *“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di ottemperare ai doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene”*.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla.

26

Art. 51 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e d'igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Quando l'ordine è rivolto alla generalità dei cittadini o parte di essi non nominativamente individuabili, la diffusione avverrà con manifesti e qualsiasi altro mezzo ritenuto utile; in caso contrario a mezzo notifica da parte dei messi comunali.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Il sostituto del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d)

del 1[^] comma del presente articolo nonché all'art. 14 del

T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento
27

delle funzioni stesse. Le relative spese sono a carico del Comune.

8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al 2[^] comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 52 - Deleghe

1. Il Sindaco in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Sindaco in tutte le funzioni. Qualora risulti assente od impedito il Vice Sindaco, svolge le funzioni l'assessore anziano per età.

2. Il Sindaco può conferire, altresì, particolari deleghe agli assessori per specifiche materie, in caso di eventi straordinari contingibili ed urgenti, in aggiunta alle deleghe originarie, informandone il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 53 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione, indirizzata al Sindaco e/o al Segretario Generale, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Essa può essere proposta solo nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta.
4. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 54 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno

28

commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni *sono* disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 55 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo

Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco ed indirizzate al Segretario generale del Comune, diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 56 - Rimborso delle spese di giudizio e legali

1. Agli amministratori incorsi in procedimenti giudiziari a ragione delle funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese di giudizio e legali in

caso di assoluzione con formula piena o sentenza di integrale vittoria.

Art. 57 – Obbligo di astensione

1. Il sindaco, il vicesindaco, gli assessori, il presidente del consiglio, i consiglieri comunali e il segretario generale devono allontanarsi dalla sala della adunanza, richiedendo che sia fatto constare a verbale, per la durata del dibattito e durante la votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini al quarto grado.

29

Art. 58 - Divieto di attività professionali

1. I componenti della Giunta ai quali è attribuita la competenza in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare l'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. A tale scopo rilasciano al segretario generale all'atto della accettazione della nomina ad assessore specifica dichiarazione di impegno. 2. Il Sindaco verifica le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori prima di comunicare la nomina al Consiglio Comunale.

Art. 59 – Divieto di ricoprire incarichi

1. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60 - I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
2. Sono demaniali i beni di proprietà del Comune elencati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
3. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali deve essere redatto apposito inventario secondo le norme vigenti in materia.

4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 61 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
30
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
8. Il collegio dei revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. Ai revisori dei conti è corrisposto il compenso di cui all'art. 241 del T.U. 267/2000.

Art. 62 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine d'incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di

pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalle legge;

c) il pagamento dei contributi previdenziali e, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 267/2000 nonché dalla convenzione.

Art. 63 – Attività finanziaria del comune

1.L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

31

2.Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4.Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

5.I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

6.Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. 7.La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile del settore economico-finanziario.

8. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

32

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

PUBBLICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 64 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione

organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei settori sulla base

della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei settori.

3. I settori sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I settori operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono

fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei

cittadini.

6. Il Comune attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra settori e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

33

7. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai responsabili di settore spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

9. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. 10. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli e nell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al D.M. 31 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile di settore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

11. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 65- Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo

34

determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi

e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla

sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso

in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.

6. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settori ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei settori;
- f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- g) riesamina annualmente, sentiti i responsabili di settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo

35

alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

- h) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 66 - Responsabili di settore

1. I responsabili dei settori provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dal T.U. 267/2000 e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

36

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite

dal Sindaco e dal direttore; j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune; m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Art. 67 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può nominare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità ovvero risultino in numero insufficiente rispetto alle necessità.

2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di settore a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

37

Art. 68 – Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 69 - Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di

indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 70 - Rappresentanza dell'ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di settore in base a specifica delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.

2. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle forme di cui sopra, ciascun assessore per la rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche ed istituzionali e per la stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi ed unioni di comuni.

Art. 71 - Corpo di Polizia Municipale

1. Il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza svolgendo, attraverso la Polizia Municipale, le funzioni di polizia locale demandategli dalla legge. A tal fine istituisce, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24, il Corpo di Polizia Municipale.
2. Apposito regolamento stabilisce l'organizzazione e l'ordinamento del Corpo, il contingente numerico degli addetti e lo stato giuridico del personale.

38

Art. 72 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le funzioni di cui all'art. 97 del T.U. 267/2000, nonché, quelle eventualmente conferitegli.

Art. 73 - Il Vice Segretario comunale

1. È istituita la posizione funzionale di Vice Segretario

comunale per lo svolgimento di compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario Comunale, la cui nomina è subordinata ai requisiti di legge.

2. Al Vice Segretario, oltre i compiti di cui al 1° comma

del presente articolo, può essere attribuita, la titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici.

3. Le predette funzioni sono attribuite a tempo determinato ed in base ad apposito provvedimento sindacale di conferimento del relativo incarico, revocabile per gravi inadempimenti e/o violazioni dei doveri d'ufficio, e, comunque, in caso del venir meno del rapporto fiduciario con l'amministrazione, per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso all'atto del conferimento. Esse sono attribuite ad uno dei dipendenti dell'Ente, preposto alla responsabilità di una struttura di massima dimensione, che risulti in possesso di idonea professionalità

Art. 74 - Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
2. Spetta al regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 75 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

39

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie di legge.
4. La scelta fra le forme di gestione è operata dal Consiglio Comunale nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza con titolo preferenziale alla cooperazione, alla organizzazione di volontariato ed alla

collaborazione tra pubblico e privato.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.
6. Il Comune può assumere servizi anche fuori dalla propria circoscrizione in base ad apposite convenzioni con i Comuni confinanti o altri enti ed istituzioni.

Art. 76 - Le aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale che impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, a cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica 5 (cinque) anni, con possibilità di rielezione limitatamente ad un altro quinquennio. Nel suo seno si elegge il presidente entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali ed organizzazioni sindacali. Non sono eleggibili coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, provinciale, regionale o di enti sovracomunali.
5. La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.
6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della elezione.
7. In caso di dimissioni, vacanze, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio
40

Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.

8. Dopo la scadenza del quinquennio e fino alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione, che dovrà comunque avvenire entro 90 (novanta) giorni, il vecchio consiglio resta in carica, per il principio della prorogatio, per l'ordinaria amministrazione.
9. L'indennità di funzione del presidente è pari al 50% di quella del Sindaco, quella dei consiglieri di amministrazione è pari al 30% di quella del presidente.
10. Il direttore è nominato dalla Giunta tra i dipendenti comunali che rivestono figura apicale e può essere revocato con delibera dello stesso organo.
11. Un apposito regolamento comunale disciplinerà organicamente la materia.
12. Lo statuto dell'azienda speciale, da proporre da parte del consiglio di

amministrazione, entro 6 (sei) mesi dalla sua elezione, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale; in esso dovrà essere previsto un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 77 - L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione, organismo strumentale del Comune stesso.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. La loro nomina, durata e organizzazione è regolata dalle medesime norme relative alle aziende speciali e dal regolamento.

Art. 78 - Autonomia delle istituzioni e personale

1. Le istituzioni sono dotate di autonomia gestionale, di bilancio e contrattuale, nei limiti fissati dal regolamento comunale.
2. Le istituzioni si avvalgono del personale dipendente del Comune, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento. L'atto costitutivo può prevedere, per particolari esigenze funzionali, personale proprio con rapporto di lavoro di natura privatistica.

Art. 79 - Indirizzo, vigilanza e controllo su aziende ed istituzioni

1. Fatte salve le norme di legge, il Consiglio Comunale:
 - a) stabilisce le finalità e gli indirizzi generali delle attività delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - b) coordina i servizi pubblici tra loro e con l'attività degli uffici comunali allo scopo di verificarne la conformità agli indirizzi prefissati dal Comune;
 - c) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i programmi ed i piani di attività e qualsiasi altro atto fondamentale da presentare in tempo utile e comunque non oltre il mese di febbraio di ogni anno;
 - d) acquisisce, altresì, copia di ogni deliberazione non sottoposta alla sua approvazione.
2. Il Sindaco espleta funzioni di impulso e di coordinamento dei servizi pubblici esercitati in forme

decentrate; dispone, in caso di irregolarità, ispezioni e
relaziona al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno sull'andamento dei servizi.

Art. 80 - FONDAZIONE "V. Padula"

1. Il Comune sostiene le finalità della Fondazione "V. Padula", con sede nella città, indirizzate alla promozione, allo sviluppo e allo svolgimento di attività di studio e di ricerca attinenti alla vita ed ai molteplici interessi culturali di Vincenzo Padula, di altri intellettuali acresi, della Calabria, e del Mezzogiorno.

TITOLO VI - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 81 - Rapporti con altri enti

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana deve essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee - tra quelle previste dal T.U. 267/2000 - all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Art. 82 - I principi di collaborazione tra Comune,

Comunità Montana e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune, la Comunità Montana e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e
42
delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può
 - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse, anche ultracomunali, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente Statuto agli articoli 56 e 57.

Art. 83 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia, alla Comunità Montana e ad altri Enti sovracomunali, ai fini della programmazione

economica, territoriale ed ambientale della Regione in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia, dalla Comunità Montana o da altri Enti sovracomunali, ai fini di coordinamento.

Art. 84 – Semplificazione amministrativa

1. Il comune favorisce ogni forma di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni per assicurare la massima circolazione delle informazioni, tendente a garantire il raggiungimento del risultato di riduzione della produzione di certificati, di sviluppo dell'autocertificazione e di interconnessione tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 85 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

43

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Le norme della finanza e della contabilità

1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 87 - Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Art. 88 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche da apportare al presente statuto sono deliberate conformemente alla procedura prevista dall'art.6 del D.lgs.18 Agosto 2000 n.267.

Art. 89 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio.